

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6084 del 15/12/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE di DITTA BEGHI MAURO ATTIVITÀ: TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO METALLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA L. DA VINCI N. 1 FRAZ. GARIGA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6248 del 14/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che, con Determinazione n. 3572 del 28/9/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con atto n. 10538 del 5/10/2016, per l'attività di "*trattamento e rivestimento metalli*" svolta dalla ditta BEGHI MAURO nello stabilimento sito in Podenzano, via L. Da Vinci n. 1 Fraz. Gariga, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta BEGHI MAURO, trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 155932 del 28/10/2020;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 165107 del 13/11/2020;
- la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 161874 del 9/11/2020;

Atteso che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, risulta che:

- la modifica riguarda l'ottimizzazione dell'attività produttiva restando all'interno delle quantità limite già autorizzate: in particolare dalla documentazione emerge la realizzazione di nuovi impianti di verniciatura generante le emissioni E6, E7a ed E7b, muniti di filtro a tessuto;
- la prescrizione di cui alla lettera h) del punto 2 del dispositivo dell'AUA vigente stabilisce che: *“la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso e di solventi di lavaggio delle apparecchiature e di operazioni di pulizia delle superfici pari a 50 kg, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al precedente punto g) per un'emissione annua totale di C.O.V. pari a 4950 kg, di cui al massimo 1900 Kg/anno potranno provenire dall'impiego di prodotti sgrassanti per la pulizia delle superfici”*;
- la ditta dichiara un consumo massimo annuo di 9750 kg di prodotti vernicianti e diluenti, di cui 1900 kg di diluente saranno destinati alla pulizia dei pezzi; il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti sarà inferiore a 50 kg; la quantità massima di input COV annuale risulterà inferiore al limite di 4950 kg/anno;
- viene dichiarato che l'utilizzo degli impianti per i quali viene richiesta la modifica non sostanziale non provocherà un'alterazione sostanziale dell'impatto acustico generato dall'azienda nel suo complesso e che non verranno superati i limiti acustici previsti dalla zonizzazione comunale;

Considerato che:

- con nota prot. n. 165507 del 16.11.2020 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;
- il Servizio Territoriale, con nota del 30.11.2020 prot. n. 172835, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale;
- con nota prot. n. 165515 del 16.11.2020 è stato richiesto al Comune di Podenzano, relativamente all'istanza di che trattasi, il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera nonché per gli adempimenti in materia di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/1995;
- con nota n. 9334 del 17/11/2020 (prot. Arpae n. 166806 del 17/11/2020) il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione n. 3572 del 28/9/2016, rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero n. 10538 del 5/10/2016, alla ditta BEGHI MAURO, avente sede legale in Podenzano, via L. Da Vinci n. 1 Fraz. Gariga, per l'attività di *“trattamento e rivestimento metalli”* svolta nello stabilimento sito in comune di Podenzano, via L. Da Vinci n. 1 Fraz. Gariga, sostituendo il punto 2) del dispositivo con il seguente:

*“2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:*

EMISSIONE N. E4 CABINA FORNO

Portata

29000 Nm³/h

Durata massima giornaliera

8 h/g

Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili come Ctot	50 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E5A PARETE ASPIRANTE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili come Ctot	50 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E5B PARETE ASPIRANTE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili come Ctot	50 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E6 PARETE ASPIRANTE

Portata massima	42000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili come Ctot	50 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E7A PARETE ASPIRANTE

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili come Ctot	50 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E7B PARETE ASPIRANTE

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili come Ctot	50 mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:	FT

a) i camini di emissione, identificati in modo univoco, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
- UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;

- UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- c) limitatamente ad E4, E5A ed E5B è possibile il ricorso a metodi diversi da quelli indicati ai precedenti punti a) e b) previa condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- h) l'attività di verniciatura appassimento/essiccazione deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e muniti di un idoneo sistema di abbattimento in grado di garantire il rispetto di un limite di polveri pari a 3 mg/Nm³;
- i) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura/appassimento, di essiccazione, lavaggio attrezzature e sgrassaggio delle superfici, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti, dei diluenti e sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile, su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso e di solventi di lavaggio delle apparecchiature e di operazioni di pulizia delle superfici pari a 50 kg, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al precedente punto j) per un **input annuo totale di COV pari a 4950 kg**, di cui al massimo 1900 Kg/anno possono provenire dall'impiego di prodotti sgrassanti per la pulizia delle superfici;
- l) i prodotti vernicianti pronti all'uso a base solvente devono avere un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E6, E7A ed E7B non può superare un mese;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E6, E7A ed E7B ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- q) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** dovrà essere effettuato almeno un monitoraggio a ciascuna emissione E6, E7A ed E7B mirante alla verifica del rispetto dei limiti fissati. I risultati di tali misure dovranno essere trasmessi ad Arpae di Piacenza, al fine di fissare eventuali ulteriori limiti e/o prescrizioni;"

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 3572 del 28/9/2016 (poi ricompreso nel Provvedimento Unico del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero n. 10538 del 5/10/2016) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per l'aggiornamento del

provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.